



**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI NAPOLI**

Napoli, 11 febbraio 2021

Ordine degli Avvocati di Napoli
Anno/N. Prot. : 2021 / 002116
Data prot. : 11/02/2021
DOCUMENTO IN USCITA
Cod. classif. : 04-08

Al Sig. Ministro della Giustizia
Al Sig. Presidente della Corte di Appello di Napoli
Al Sig. Presidente del Tribunale di Napoli
Ai Sig.ri Dirigenti Amministrativi della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli
Al Sig. Presidente del CNF
Al Sig. Coordinatore OCF
Al Sig. Presidente dell'Unione Regionale dei Fori della Campania
Ai Sig.ri Presidenti dei Consigli dell'Ordine del Distretto di Napoli

Si invia quanto deliberato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli nella seduta del 10 febbraio u.s.

Cordiali saluti.



Il Consigliere Segretario
Avv. Giuseppe Napolitano



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 10 FEBBRAIO 2021

Omissis..

- Prot. 1875/2021 e 1977/2021. Note dei Dirigenti Amministrativi di Tribunale e Corte di Appello di Napoli di trasmissione della determinazione del DAG Ministero Giustizia del 4.2.21. Il Consiglio prende atto del provvedimento del DAG, già abbondantemente noto per il clamore della vicenda relativa alla facoltà di ottenere il titolo esecutivo in via telematica e, dopo ampia discussione, delibera quanto segue:
- richiamate le proprie precedenti delibere dell'8 e del 13 gennaio 2021, con le quali si è affermato e ribadito che, ai sensi dell'art. 268 comma 1 bis DPR 115/2002, non è dovuto alcun diritto di cancelleria per la richiesta di rilascio del titolo esecutivo telematico;
- ritenuto che, viste le soluzioni contrastanti adottate dagli Uffici Giudiziari, si è ritenuto opportunamente di sottoporre la questione alla risoluzione del Ministero della Giustizia;
- considerato che con determinazione del Direttore Generale del DAG in data 4.2.2021 è stato chiarito che *"sulla base delle disposizioni vigenti i diritti di copia non sono CERTAMENTE dovuti per l'estrazione della copia esecutiva da parte del difensore (o di altro soggetto abilitato)"*;
- tenuto conto che, in attesa della risposta del Ministero, sarebbe stato prudente evitare l'esazione dei diritti di cancelleria e, quindi, non condizionare il rilascio del titolo esecutivo informatico ad un pagamento di dubbia legittimità;
- rilevato che, per effetto della chiara interpretazione dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia e della su richiamata determinazione del Direttore Generale del DAG, i pagamenti sinora eseguiti vengono a configurare un vero e proprio indebito cui gli Avvocati non potevano sottrarsi a causa della irretrattabile imposizione delle Cancellerie;

Per questi motivi, il Consiglio

chiede



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

che i Dirigenti Amministrativi diano disposizione alle rispettive Cancellerie di dare impulso di ufficio ai rimborsi di quanto indebitamente preteso e riscosso, come risultante dai registri di rilascio delle copie esecutive, e comunque

invita

i Colleghi, che medio tempore hanno pagato i diritti di cancelleria per poter ottenere telematicamente i titoli esecutivi, a presentare le richieste del doveroso rimborso (con istanza presentata in Cancelleria, che attiverà l'istruzione della procedura per l'emissione e l'invio del decreto di liquidazione alla competente Agenzia delle Entrate – vedi istruzioni del Portale Servizi Telematici Ministero della Giustizia).

Nel contempo, il Consiglio rileva che la determinazione del Direttore Generale DAG in data 4.2.2021 contiene considerazioni non condivisibili, là dove, in conformità a quanto opinato dall'Ufficio Legislativo, sembra farsi riferimento alla necessità di una modifica legislativa finalizzata a *“prevedere nell'ipotesi in esame il pagamento dei diritti di copia (preferibilmente con modalità telematica); ciò anche al fine di prevenire l'insorgere di un complesso contenzioso ed evitare la perdita di significativi introiti per l'erario”*. Il Consiglio, letta quanto precede,

censura

la dichiarata intenzione e la proposta di introduzione di una nuova voce di diritti di cancelleria allo stato inesistente (come dichiarato proprio nella medesima determinazione), comunque da ritenere già compresi nell'ambito del contributo unificato. Si tratterebbe di una intollerabile nuova tassazione, non giustificata e non giustificabile, vessatoria per gli Avvocati e i contribuenti, che si aggiungerebbe ai già notevoli e per molti cittadini insostenibili costi che ostacolano l'accesso alla Giustizia.

Tanto premesso

invita

il Ministro della Giustizia a non voler considerare l'auspicio espresso con la suddetta Determinazione e l'ipotesi di introdurre una nuova ingiusta, vessatoria e intollerabile voce



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI

dei diritti di cancelleria, in evidente controtendenza rispetto alla semplificazione, economicità e funzionalità dei servizi telematici del processo.

Delibera immediatamente esecutiva.

Si comunichi al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte di Appello di Napoli, al Presidente del Tribunale di Napoli, ai Dirigenti Amministrativi della Corte di Appello e del Tribunale di Napoli, al CNF, all'OCF, all'Unione Regionale dei Fori della Campania e a tutti i Consigli dell'Ordine d'Italia.

Omissis..

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Giuseppe Napolitano

IL PRESIDENTE
Antonio Tafuri

Per copia conforme all'originale.

Napoli, 11 febbraio 2021



Il Consigliere Segretario
Avv. Giuseppe Napolitano